

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 23 gennaio 2004 - Deliberazione N. 57 - Area Generale di Coordinamento N. 19 Piano Sanitario Regionale e N. 8 Bilancio Ragioneria e Tributi - **Rimborso da parte della Regione degli interessi sulle dilazioni di pagamento concesse alle Aziende Sanitarie: proroga per ulteriore triennio delle disposizioni di cui alle delibere della Giunta Regionale n. 2089/2002 e n. 2013 del 2003.**

omissis

VISTA

- la delibera della Giunta Regionale n. 2089 del 22 maggio 2002, recante "Linee Guida alle Aziende Sanitarie che intendano concordare, dilazioni di pagamento con le società di factoring cessionarie dei crediti dei loro fornitori - Integrazioni e modifiche coordinate della DGRC n. 1759 del 24 aprile 2002"

- la Circolare dell'Assessore alla Sanità del 14 ottobre 2002, prot. n. 2208/SP, recante chiarimenti in ordine alla applicazione della anzidetta delibera;

CONSIDERATO

- che la delibera della Giunta Regionale n. 2089 del 22 maggio 2002 ha dettato le linee-guida per la stipula di convenzioni tra le aziende sanitarie e le società di factoring, cessionarie dei crediti vantati dai loro fornitori, rivolte a dilazionare il pagamento dei debiti delle aziende sanitarie;

- che la medesima delibera ha stabilito le condizioni per ammettere gli interessi di dilazione, derivanti da dette convenzioni, al rimborso da parte della Regione, stanziando a tal fine sulla UPB 4.1 5.38 - capitolo 7062 "Spesa Accentrata Piano Sanitario Regionale" - del bilancio regionale l'importo di P 25 milioni per l'esercizio 2002 e di E 50 milioni per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004;

- che la successiva delibera della Giunta Regionale n. 2013 del 30 maggio 2003 ha ammesso al rimborso da parte della Regione, nell'ambito degli oneri già prefissati dalla DGRC n. 2089/2002, gli interessi sulle dilazioni di pagamento concesse alle Aziende Sanitarie direttamente dai loro creditori;

RILEVATO

- che alla data del 30 novembre 2003, sulla base delle comunicazioni fornite dalle aziende sanitarie in risposta alla richiesta del Settore Programmazione Sanitaria del 28/11/2003 prot.732177, risultano in essere dilazioni di pagamento per circa E. 400 milioni, il cui dettaglio è esposto negli allegati n. 1 e 2 alla presente delibera;

- che di tali dilazioni di pagamento e 1 circa E. 336 milioni sono concesse da società di factoring e circa E 64 milioni direttamente dai creditori;

- che le dilazioni in essere al 30/11/2003 sono ripartite tra le diverse categorie di fornitori come segue:

- E. 188 milioni verso le farmacie convenzionate (di cui E. 59 milioni per accordi diretti);
- E. 114 milioni verso le case di cura,
- E. 32 milioni verso i centri di riabilitazione,
- E. 44 milioni verso i laboratori diagnostici e radiologici,
- E. 22 milioni verso gli altri fornitori delle aziende sanitarie;

DATO ATTO

- che le dilazioni di pagamento sopra esposte hanno consentito di ridurre di pari importo i crediti vantati dai fornitori delle aziende sanitarie, evitando ingenti oneri di contenzioso per spese legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria, a fronte di interessi di dilazione contenuti nella misura massima dell'Euribor + 1,00 punti (attualmente circa il 3,2% annuo), con un onere per la Regione stimabile; in base agli attuali dati, provvisori, in circa E. 20 milioni, complessivamente, per gli esercizi 2002 e 2003;

- che la remunerazione delle dilazioni di pagamento, concesse dalle società di factoring alle aziende sanitarie, può essere confermata nel tasso annuo variabile dell'Euribor + 1,00 punti, considerato che:

• l'Euribor, pari attualmente a circa il 2,20%, è, per sua definizione (Euro Interbank Offered Rate), il tasso d'interesse al quale le banche si prestano il denaro tra di loro;

- le società di factoring, in genere, ottengono dalle banche i fondi necessari per la loro attività pagando una maggiorazione rispetto all'Euribor;

- il tasso medio praticato dalle società di factoring alla loro clientela, per le operazioni di maggiore importo, come rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato con decreto del Ministero dell'economia del 18 dicembre 2003 sulla G.U. del 29 dicembre 2003 n. 300, è attualmente del 5,67%, corrispondente ad oltre 3,00 punti di maggiorazione sull'Euribor e, pertanto, l'Euribor + 1,00 punti è da reputarsi conveniente rispetto alle condizioni medie di mercato;

- che l'onere aggiuntivo, derivante alle aziende sanitarie dalle dilazioni di pagamento concesse dalle società di factoring o direttamente dai loro creditori, consente alle stesse notevoli risparmi, evitando oneri di contenzioso, spese legali, interessi, moratori e rivalutazione monetaria;

- che tale onere, nel quadro di una fattiva azione per la razionalizzazione della spesa sanitaria, può essere rimborsato dalla Regione alle aziende sanitarie, attingendo alla UPB 4.15.38 "Assistenza Sanitaria" ed in particolare al capitolo 7062: "Spesa Sanitaria Accentrata Piano Sanitario";

#### CONSIDERATO

- che la durata delle convenzioni tra le aziende sanitarie e le società di factoring, stipulate in base alle linee guida emanate con la delibera della Giunta Regionale n. 2089/2002, è fissata al 31 dicembre 2004, salvo rinnovo da effettuarsi in Forma scritta:

- che la durata massima delle dilazioni di pagamento dei singoli crediti è di dodici mesi;

- che dal 1 gennaio 2004, pertanto, le società di factoring convenzionate non possono più accettare nuove dilazioni di pagamento, neppure se sostitutive di precedenti dilazioni, già rimborsate dall'azienda sanitaria, e dovrebbero, anzi, ottenere entro l'anno il completo rimborso eli tutte le dilazioni di pagamento ancora in essere,

- che nuove dilazioni di pagamento avrebbero scadenza massima oltre il 31 dicembre 2004, venendo a produrre interessi di dilazione in esercizi successivi, mentre la delibera n. 2089/2002 ha stabilito la copertura finanziaria del rimborso regionale per gli oneri maturati fino all'esercizio 2004;

- che è, pertanto, necessario:

- prorogare la validità delle convenzioni eli factoring;

- stabilire la copertura finanziaria dei rimborso regionale degli interessi di dilazione per gli anni di proroga;

- che va estesa, quindi, dal triennio 2002 - 2004 al triennio 2005 - 2007, l'efficacia delle disposizioni introdotte dalle delibere della Giunta Regionale n. 2089/2002 e n. 2013/2003;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

#### DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende per integralmente riportato:

1. Le aziende sanitarie sono autorizzate a convenire, in forma scritta, con le società di factoring interessate, che la durata delle convenzioni stipulate ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 2089/2002 è fissata al 31 dicembre 2007, salvo ulteriore rinnovo da effettuarsi entro il 31 dicembre 2006, fermo restando tutto quant'altro previsto e regolato dallo schema tipo di convenzione allegato alla medesima delibera n. 2089/2002;

2. Gli interessi di dilazione ammessi al rimborso da parte della Regione, ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 2089/2002 e n. 2013/2003 sono fissati nella misura massima di C 50 milioni annui, per ciascuno degli esercizi dal 2005 al 2007, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale, nella UPB 4.15.38 "Assistenza Sanitaria" - capitolo 7062;

3. La validità di tutte le altre disposizioni stabilite dalle delibere 2089/2002 e ti. 2013/2003 è estesa dal triennio 2002 - 2004 al triennio 2005 - 2007.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Assessore alla Sanità, all'Assessore al Bilancio, al Settore Programmazione Sanitaria, all'AGC Assistenza Sanitaria ed all'AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Settore delle Entrate e della Spesa, per quanto di rispettiva competenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario  
Brancati

Il Presidente  
Bassolino